

L'ex moglie deve lavorare

24 Marzo 2021 | Autore: [Carlos Arija Garcia](#)



Anche per ottenere l'assegno di mantenimento durante la separazione, e non solo quello divorzile, deve dimostrare di non riuscire ad avere un reddito.

Cambiano i connotati dell'assegno di mantenimento: la Cassazione lo rende più simile a quello divorzile con un'ordinanza appena depositata [1] che si può sintetizzare così: l'ex moglie deve lavorare, sempre e comunque, se vuole che l'ex marito continui a staccare l'assegno ogni mese. Anche nella fase della separazione, prima di ottenere il divorzio.

Occorre fare un passo indietro. Finora, quando una coppia si separava, il coniuge più debole economicamente aveva diritto all'assegno di mantenimento per conservare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, anche quando non si disturbava più di tanto a cercare un lavoro per rendersi autonomo: le verifiche per accertare la sua condizione erano pressoché inesistenti. Diversamente, nel momento in cui arrivava formalmente il divorzio, la Suprema Corte aveva già stabilito che per avere diritto all'assegno divorzile si doveva dimostrare di non riuscire ad avere un reddito. È il caso, ad esempio, di chi accetta i colloqui di lavoro ma non viene assunto o di chi ha un problema di salute che gli impedisce di svolgere una qualsiasi attività.

Ora, invece, il discorso cambia. Anche nella fase di separazione che precede il divorzio per ottenere l'assegno di mantenimento, l'ex moglie (o l'ex marito) ha l'obbligo di dimostrare di non essere riuscito a trovare il modo di avere un reddito. Si legge, infatti, sull'ordinanza della Cassazione: «Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri». Il che significa che l'assegno arriva solo se l'ex non ha il modo di mantenersi da solo non per colpa sua.

Con questa ordinanza, dunque, la Suprema Corte fa un ulteriore passo avanti sulla strada già tracciata negli anni scorsi, che porta verso il consolidamento di questo principio: la capacità lavorativa dell'ex moglie comporta, a determinate condizioni, che non ci siano i presupposti per ottenere l'assegno di mantenimento. In altre parole, non conta il fatto che all'ex venga offerto un impiego diverso rispetto alle sue aspirazioni o alla sua formazione: un laureato in chimica può fare il fattorino, una diplomata in lingue può fare la cassiera del supermercato, se i posti sono disponibili. Il rifiuto di questi lavori per principio, o il fatto stesso di non presentarsi mai al Centro per l'impiego per cercare un'occupazione, implica dire addio all'assegno.

Già tre anni fa [2], la stessa Cassazione aveva sancito che «la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento» e che tale prova «ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale».

note

[1] Cass. ord. n. 5932/2021.

[2] Cass. ord. n. 6886/2018.

(da www.laleggepertutti.it)